

PIANO DI PROTEZIONE PER LE AZIENDE CON IMPIANTI WELLNESS E SPA, PISCINE, SAUNE/BAGNI DI VAPORE, IMPIANTI SPORTIVI DURANTE IL COVID-19

Versione 16: 3 dicembre, valida dal 6 dicembre 2021

INTRODUZIONE

Il presente piano di protezione vale per tutte le imprese alberghiere. Le misure di seguito specificate devono essere attuate da tutte le aziende. Le autorità cantonali eseguiranno controlli per verificarne il rispetto. Le imprese possono adottare ulteriori misure specifiche. Le linee guida legali in materia di igiene e protezione attualmente vigenti devono continuare a essere rispettate (ad es. nel settore delle derrate alimentari e della protezione generale della salute dei collaboratori). Nei restanti casi si applicano tutte le disposizioni dell'Ordinanza sui provvedimenti nella situazione straordinaria per combattere il coronavirus (COVID-19).

Il presente piano di protezione sarà valido fino alla sua revoca o fino all'approvazione di una nuova versione. In caso di dubbio riferirsi alla versione in lingua tedesca del documento. Le disposizioni cantonali di diverso tenore hanno la priorità sul presente piano di protezione. L'autorità cantonale competente può approvare agevolazioni se un interesse pubblico prevalente lo richiede e se l'organizzatore o l'operatore presenta un piano di protezione. Le disposizioni cantonali di diverso tenore hanno la priorità.

Il presente piano non sostituisce il piano di protezione per il settore alberghiero e della ristorazione, il cui rispetto è imperativo nell'ambito della ristorazione. Per i gruppi di ospiti vale la definizione del piano di protezione per il settore alberghiero e della ristorazione.

Il piano di protezione deve essere implementato solamente in strutture e aziende aperte al pubblico. L'azienda è responsabile del rispetto nella maggiore misura possibile delle direttive dell'UFSP.

Uso delle strutture:

Per persone a partire dai 16 anni, l'accesso è consentito solo se sono in possesso del certificato Covid:

Nei ristoranti, bar e club dove la consumazione avviene sul posto, così come nelle strutture wellness, spa e sportive, l'accesso all'area interna per le persone a partire dai 16 anni deve essere limitato a persone in possesso di un certificato Covid.

Nell'area esterna, l'azienda può, ma non deve, limitare l'accesso alle persone con un certificato Covid. Se l'accesso all'area esterna di un ristorante, un bar o un club non è limitato alle persone con un certificato Covid, la distanza minima tra i diversi gruppi di ospiti deve comunque essere mantenuta.

In tutte le aree interne accessibili al pubblico vige l'obbligo di indossare la mascherina. Tale obbligo decade soltanto quando le persone restano sedute al tavolo. Durante la consumazione vige l'obbligo di restare seduti.

Tutte le strutture pubbliche con obbligo di certificato, così come tutti gli eventi al chiuso e all'aperto, hanno la possibilità di limitare volontariamente l'accesso alle persone vaccinate o guarite. In cambio, queste strutture e questi eventi possono rinunciare all'obbligo generale di indossare la mascherina e all'obbligo di restare seduti durante la consumazione. Ciò è valido anche per le strutture di wellness e per quelle sportive.

REGOLE DI BASE

Il piano di protezione dell'azienda deve assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni. Per ognuna di esse devono essere stabilite delle misure congrue e sufficienti. Il datore di lavoro e i responsabili dell'azienda rispondono della scelta e dell'attuazione delle misure.

1. Tutte le persone in azienda devono lavarsi le mani a intervalli regolari.
2. Ristoranti, bar e club dove la consumazione avviene sul posto assicurano che l'accesso agli spazi interni sia limitato alle persone in possesso di un certificato Covid.
3. Indossare una mascherina facciale nei luoghi chiusi di strutture e aziende.
4. Gli esercizi di ristorazione, la gastronomia collettiva, i bar e i club devono assicurare che i diversi gruppi di ospiti restino separati. Nell'area interna la consumazione deve avvenire restando seduti.
5. I collaboratori e qualsiasi altra persona devono tenersi a una distanza di 1,5 metri gli uni dagli altri. Nei lavori in cui il rispetto della distanza di 1,5 metri non sia praticabile, l'esposizione dei collaboratori va ridotta al minimo limitando la durata del contatto e/o attuando misure di protezione adeguate.
6. Pulizia periodica e secondo le necessità delle superfici.
7. I malati in azienda devono essere mandati a casa e istruiti sulla necessità di contattare il loro medico e rispettare le raccomandazioni dell'UFSP, se non vengono eseguiti test ripetitivi o se il lavoratore/la lavoratrice non è stato/a vaccinato/a o non è guarito/a.
8. Per garantire la protezione devono essere considerati gli aspetti specifici del lavoro e della situazione lavorativa.
9. Le prescrizioni e le misure devono essere comunicate ai collaboratori e a qualsiasi altra persona interessata. I collaboratori devono essere inoltre coinvolti nell'attuazione delle misure stesse.
10. Le prescrizioni devono trovare attuazione a livello gestionale affinché le misure di protezione possano essere implementate e adeguate in modo efficiente.
11. I dati di contatto delle persone vengono rilevati conformemente al piano di protezione per il settore alberghiero e della ristorazione.

1. IGIENE DELLE MANI

Tutte le persone in azienda devono lavarsi le mani a intervalli regolari. Va evitato, per quanto possibile, il contatto con oggetti e superfici.

Prescrizioni	Standard attuativi
Approntamento di stazioni igienizzanti per le mani	Gli ospiti hanno la possibilità di lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle con appositi prodotti igienizzanti al momento dell'ingresso.
Tutte le persone in azienda devono lavarsi le mani con acqua e sapone a intervalli regolari.	Tutte le persone in azienda devono lavarsi le mani a intervalli regolari con acqua e sapone. In particolare ciò deve avvenire prima dell'arrivo e prima e dopo le pause. Dove ciò non sia possibile le mani vanno disinfettate.

2. CERTIFICATO COVID

Nelle piscine coperte, nelle zone wellness e spa delle strutture alberghiere, l'accesso all'area interna deve essere limitato a persone a partire dai 16 anni con un certificato Covid. Questo vale anche per le strutture che hanno aree interne ed esterne comuni. La limitazione dell'accesso alle sole aree esterne è volontaria.

Misure

L'azienda controlla i certificati Covid degli ospiti all'entrata o al più tardi al primo contatto del personale di servizio con loro.

Se possibile, la clientela deve essere informata dell'obbligo del certificato Covid prima di entrare nei locali interni, per esempio con un manifesto (cfr. materiale informativo dell'UFSP: <https://ufsp-coronavirus.ch/download/>).

I certificati sono validi solo con un documento d'identità (carta d'identità, passaporto, ...). Il certificato Covid viene controllato con l'applicazione «COVID Certificate Check». La persona che controlla il certificato Covid confronta sulla base della prova d'identità (con foto) il nome e la data di nascita con le informazioni riportate sul certificato Covid.

Le persone di età inferiore ai 16 anni non sono tenute a esibire un certificato Covid.

Anche le persone che per motivi medici non possono essere né vaccinate né testate possono consumare in loco nell'area interna con un certificato medico idoneo o un certificato di esenzione.

I dati del controllo dei certificati possono essere conservati solo se ciò è necessario per garantire il controllo degli accessi. In questo caso, i dati devono essere distrutti al più tardi dopo 12 ore. I dati non possono essere conservati o utilizzati per altri scopi.

I dipendenti non devono disporre di un certificato Covid. I datori di lavoro possono chiedere ai dipendenti il certificato se questo serve a determinare adeguate misure di protezione. I dipendenti devono essere consultati in anticipo. L'uso del certificato per i dipendenti deve essere fissato per iscritto nell'allegato del piano di protezione.

Il datore di lavoro deve definire per iscritto se desidera adottare misure di protezione o misure per implementare un piano di test sulla base del certificato Covid. Il personale deve essere consultato.

Nei seguenti ambiti alberghieri vige un obbligo di certificato:

- Negli spazi interni di ristoranti, bar e club.
- Eventi negli spazi interni (eventi privati come matrimoni, seminari, eventi culturali come concerti, teatri, eventi sportivi)
- Spazi interni per lo sport come area wellness e fitness, piscine coperte, bagni termali ecc.

Il deposito del certificato, in particolare per le persone vaccinate o guarite, presso le strutture che rilasciano abbonamenti personalizzati (per esempio, centro fitness, check-in in albergo) è generalmente consentito. È responsabilità del gestore controllare periodicamente la validità del certificato (integrato) (in particolare per quanto riguarda una possibile revoca).

3. MASCHERINE FACCIALI

Per le attività sportive e di wellness occorre rilevare i dati di contatto, analogamente a quanto riportato in merito nel Piano di protezione per il settore alberghiero e della ristorazione (**per le persone testate, vaccinate e guarite**). A tale scopo non vige in generale alcun obbligo di indossare la mascherina.

Misure

Nelle aree accessibili al pubblico (ad esempio la lobby dell'hotel) gli ospiti e i dipendenti sono tenuti a indossare la mascherina. All'esterno non si deve indossare la mascherina.

~~Anche all'esterno non si deve indossare la mascherina.~~ Gli ospiti senza certificato Covid che si trovano all'esterno indossano una mascherina quando si recano all'interno (per esempio bar, buffet, servizi igienici,...).

L'obbligo per gli ospiti di indossare la mascherina decade quando sono seduti al tavolo per la consumazione.

Portare la mascherina non modifica in alcun modo gli altri provvedimenti previsti nei piani di protezione. In particolare, la distanza obbligatoria deve essere rispettata nel limite del possibile anche quando si porta la mascherina.

Per mascherine facciali si intendono le mascherine per la protezione respiratoria, quelle igieniche nonché quelle in tessuto che hanno un effetto di protezione sufficiente.

Sono esclusi dall'obbligo della mascherina i bambini fino al compimento dei 12 anni, come pure le persone che possono dimostrare di non poterla portare per motivi particolari, soprattutto di natura medica.

Le persone che nonostante gli avvertimenti e le ammonizioni non rispettano l'obbligo di indossare la mascherina (ove richiesta) devono essere allontanate.

4. RISPETTO DELLE DISTANZE

Se l'accesso è limitato alle persone con un certificato Covid, le misure per mantenere le distanze non si applicano. In caso contrario, si applicano le seguenti disposizioni (per esempio, area d'ingresso):

Prescrizioni	Standard attuativi
Definire le zone di movimento e soggiorno	
Tra i clienti va garantita una distanza di 1,5 metri (per es. nell'area d'ingresso)	Se necessario, sulla pavimentazione va apposta la segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza minima di 1,5 metri tra i gruppi di ospiti presenti e per gestire il flusso di persone.
	I posti relax (es. lettini, poltroncine, attrezzi sportivi ecc.) devono essere disposti a 1,5 metri di distanza gli uni dagli altri. La distanza minima viene meno quando si utilizzano i pannelli divisorii.
	Garantire la distanza di 1,5 metri nei locali in cui sostano o soggiornano persone come gli spogliatoi. Per quanto possibile, gli ospiti vanno sollecitati a cambiarsi in camera.
	Le regole di distanziamento devono essere rispettate anche nella zona docce. Negli impianti separati da pannelli divisorii è possibile utilizzare tutte le docce.
	La distanza di 1,5 metri va assicurata anche nei bagni (ad es. chiudendo alcuni orinatoi o WC).
	Gli ospiti muniti di un certificato medico o un certificato di esenzione, così come gli ospiti che per motivi medici non possono indossare la mascherina, devono rispettare la distanza minima di 1,5 metri dagli altri gruppi di ospiti.
Competizioni e tornei	Per l'organizzazione di competizioni si devono elaborare piani di protezione separati. Si applicano disposizioni speciali.
Il numero di persone deve essere limitato.	
Il numero di presenti nei locali va limitato.	All'ingresso va segnalato per iscritto il numero massimo di persone ammesse. L'utilizzo degli impianti può essere limitato anche mediante sistemi di registrazione.
Riduzione della distanza minima	La distanza tra diversi gruppi di ospiti può essere ridotta se vengono installate adeguate barriere.

5 PULIZIA

Una volta utilizzati, le superfici e gli oggetti devono essere puliti a intervalli regolari e secondo le necessità, soprattutto quando siano stati toccati da più persone.

Misure	
Aerazione	
I locali devono essere aerati tassativamente.	L'azienda deve garantire un ricambio periodico ed efficace dell'aria nei locali destinati al lavoro e agli ospiti (ad es. aerare ogni ora per circa 5 - 10 minuti). Nei locali dotati di impianto di climatizzazione o ventilazione va evitato, per quanto possibile, il riciclo dell'aria (solo apporto di aria fresca).
Superfici e oggetti	
Pulizia di superfici di contatto	Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.
Rifiuti	
Messa a disposizione di pattumiere	Le pattumiere devono essere svuotate regolarmente.
Indumenti da lavoro e tessuti	
Gli indumenti da lavoro devono essere puliti.	Gli indumenti da lavoro devono essere cambiati regolarmente e lavati a seconda dell'uso con del detersivo convenzionale.
Tessili utilizzati per gli ospiti	I tessuti utilizzati per gli ospiti (ad es. teli per i massaggi e la fisioterapia) devono essere lavati prima di essere reimpiegati.

6. MALATI DI COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO

Misure	
Protezione dalle infezioni	I collaboratori che manifestano i sintomi della malattia devono essere mandati a casa e informati sull'obbligo di isolamento stabilito dall'UFSP (cfr. www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html). Ulteriori misure seguiranno dietro istruzioni dell'ufficio del medico cantonale.
Per il personale delle aziende che hanno un piano di test (test settimanale in loco) e offrono test in loco al loro organico almeno una volta alla settimana, non si applica alla rispettiva attività professionale la quarantena da contatto.	
Sono esentate dalla quarantena da contatto le persone che: <ul style="list-style-type: none">• dimostrano di essere state vaccinate contro il Covid-19;• dimostrano di aver contratto il Sars-CoV-2 e sono considerate guarite. Fanno eccezione le disposizioni di tenore diverso delle autorità cantonali.	

7. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI

Per garantire la protezione devono essere considerati gli aspetti specifici del lavoro e della situazione lavorativa.

Misure

Le mascherine devono essere cambiate e/o pulite a seconda dell'uso. Le mani devono essere lavate prima di indossare la mascherina e dopo averla tolta e smaltita. Le mascherine monouso devono essere smaltite in una pattumiera chiusa.

I guanti monouso vengono cambiati dopo un'ora e smaltiti in una pattumiera chiusa.

Le misure di protezione (in particolare la distanza minima di 1,5 metri) valgono anche per la consegna di merci e la rimozione di merci e rifiuti.

8. INFORMAZIONE

Le prescrizioni e le misure devono essere comunicate ai collaboratori e a qualsiasi altra persona interessata. I collaboratori devono essere inoltre coinvolti nell'attuazione delle misure stesse.

Misure

L'azienda deve informare i collaboratori dei loro diritti e delle misure aziendali di protezione. Ciò include in particolare l'informazione dei collaboratori particolarmente a rischio.

L'azienda deve affiggere all'entrata un documento che riporti le misure di protezione stabilite dall'UFSP. L'attenzione dei clienti deve essere richiamata in particolare sul campo d'applicazione del certificato Covid, sulle regole di distanziamento e sull'obbligo di separazione dei gruppi di ospiti.

L'azienda deve comunicare periodicamente ai dipendenti le misure igieniche attuate e come gestire la clientela in sicurezza.

Il personale deve essere istruito sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (es. mascherine igieniche, guanti, grembiuli) affinché vengano indossati, utilizzati e smaltiti correttamente. Tale formazione può essere comprovata.

Il personale va istruito sull'impiego corretto dei disinfettanti per superfici. Non essendo tutte resistenti all'alcool, le superfici possono subire delle alterazioni. Si consiglia inoltre di coprire il pavimento nei punti in cui è prevista la disinfezione delle mani.

Gli ospiti in ingresso e alla reception devono essere sollecitati a voce o per iscritto a rinunciare a entrare nell'esercizio qualora presentino i sintomi di malattie delle vie respiratorie, ad es. sulla base dell'attuale manifesto dell'UFSP <https://ufsp-coronavirus.ch/download/>.

L'azienda informa i collaboratori in modo trasparente sulla situazione sanitaria dell'azienda. Occorre prestare attenzione al fatto che i dati sanitari sono dati particolarmente sensibili.

9. GESTIONE

Le prescrizioni devono trovare attuazione a livello gestionale affinché le misure di protezione possano essere implementate e adeguate in modo efficiente.

Misure

L'azienda fornisce prodotti per l'igiene come sapone, disinfettanti, salviette usa e getta e detergenti in quantità sufficiente. Controlla regolarmente la disponibilità e provvede al ripristino delle scorte.

La persona di contatto per la sicurezza sul lavoro (addetto alla sicurezza) deve verificare l'attuazione delle misure.

Su richiesta delle autorità cantonali competenti, i gestori sono tenuti a presentare il loro piano di protezione e a consentire loro l'accesso alle strutture, alle aziende e agli eventi.

Se le autorità cantonali competenti constatano che non è disponibile o non è rispettato un piano di protezione adeguato, prendono opportuni provvedimenti. Esse possono chiudere singole strutture o aziende oppure vietare o sospendere singoli eventi.

I collaboratori di aziende che hanno un piano di test (test settimanali in azienda) e offrono tamponi al personale in loco almeno una volta alla settimana non sono più soggetti all'obbligo di quarantena da contatto.

I datori di lavoro devono però mettere i collaboratori in condizione di rispettare le raccomandazioni UFSP in materia di igiene e distanziamento. A tal fine, devono essere previste e attuate misure appropriate.

I datori di lavoro adottano ulteriori misure secondo il principio STOP (sostituzione, tecnica, organizzazione, protezione individuale), vale a dire la possibilità di lavorare in home office, il distanziamento fisico, la separazione dei team, l'aerazione periodica o l'uso di mascherine facciali.

Il datore di lavoro può verificare l'esistenza di un certificato presso il suo personale se questo serve a determinare misure di protezione adeguate o all'implementazione del piano di test. Il risultato della verifica non può essere utilizzato per altri scopi.

L'azienda istruisce il personale in merito al controllo dei certificati Covid.

10. ALTRE MISURE DI PROTEZIONE

Misure

Nel caso dei servizi intersettoriali si applicano i piani di protezione dei rami interessati.

L'azienda deve segnalare agli ospiti le misure di igiene e di protezione. In caso di violazione, l'azienda deve esercitare il diritto di polizia.

CONCLUSIONE

Il presente documento è stato inviato e spiegato a tutti i collaboratori.

Responsabile, firma e data: _____